

**Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni – anno 2020 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.
Individuazione limite di spesa ex art. 1 commi 557 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n°296**

Premessa

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n°34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al comma 1, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbi esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n°75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro – capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n°296/2006;

Art. 4 D.M. 17 marzo 2020 – Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

Il Comune di Pianengo registrando una popolazione al 31.12.2020 di n°2.510 abitanti appartiene alla fascia demografica C. In base alla Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60%:

TAB. 1 FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
2.000	2.999	27,60%	C
Abitanti al 31.12			
2020	2.510		
VALORE SOGLIA		27,60%	C

A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Spesa del personale in rapporto alle entrate correnti

Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette è pari al 20,22%, e quindi inferiore al valore soglia del 27,60%, come nel prosieguo dimostrato:

	ANNI	VALORE
Spesa di personale al netto IRAP – ultimo rendiconto di gestione approvato	2020	352.500,58
	2018	1.734.594,06
Entrate correnti – rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2019	1.751.508,03
	2020	1.932.263,70
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		1.806.121,93
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	62.396,43
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		1.743.725,55
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette		20,22%

Si riporta il dettaglio della spesa del personale 2020

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Rendiconto 2020
Spesa macroaggregato 101	€ 342.932,08	€ 321.316,84
Spesa macroaggregato 103	€ 14.569,00	€ 18.102,65
Irap macroaggregato 102	€ 21.645,78	€ 19.415,97
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare	€ 37.938,96	€ 17.605,22
Totale spese di personale A)	€ 417.085,82	€ 376.440,68
(-) Componenti escluse (B)	€ 49.116,18	€ 23.940,10
(-) Altre componenti escluse:		
Di cui rinnovi contrattuali	€ 0,00	€ 11.332,71
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 367.969,64	€ 352.500,58

Art. 5 D.M. 17 marzo 2020 – Percentuali minime annuali di incremento del personale in servizio

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Abitanti al 31.12						
2018	2.519					
VALORI SOGLIA		20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%

Il valore soglia per l'annualità 2022 è pari al 28,00%

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo revisore.

I resti assunzionali sono i seguenti:

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALE					
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	Residui disponibili 2015	2014			€ 0,00
2	Residui disponibili 2016	2015			€ 0,00
3	Residui disponibili 2017	2016	€ 15.986,71	€ 4.743,55	€ 11.243,16
4	Residui disponibili 2018	2017			€ 0,00
5	Residui disponibili 2019 (A)	2018			€ 0,00
6	Residui disponibili 2019 (B)	2019			€ 0,00
7	Spesa per cessati	2020			€ 0,00
8	Spesa per cessati	2021			€ 0,00
TOTALE			€ 15.986,71	€ 4.743,55	€ 11.243,16

Determinazione del limite di spesa da applicare all'anno 2022

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	ANNO 2022		
Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2020	VALORE 2510	FASCIA C
Spesa di personale al netto IRAP – ultimo rendiconto di gestione approvato	ANNI 2020	VALORE 352.500,58	(l)
Entrate correnti – rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2018	1.734.594,06	
	2019	1.751.508,03	
	2020	1.932.263,70	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		1.806.121,93	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	62.396,43	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		1.743.725,55	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a)		20,22%	
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1)		27,60%	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 2 DM (b2)		28,00%	
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se 8°) < o = (b)) (c)		451.200,74	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2022	28,00%	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d)		98.803,92	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e)		98.803,92	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5 c. 1) (f)		451.304,50	
Resti assunzionali disponibili (art. 5 c. 2) (v. tabella di dettaglio) (g)		15.986,71	

Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + resti assunzionali (e+g)	114.790,63
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 (h)	114.790,63
Limite di spesa per il personale da applicare all'anno (i)	2021 467.291,21

Limiti di spesa ex art. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n°296

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n°296 (Legge finanziaria 2007), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedono che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipanti o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013 (comma 557-quater).

Ritenuto comunque opportuno verificare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011 – 2013, comunque derogabile ai sensi del già citato D.M. 17 marzo 2020:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spesa macroaggregato 101	342.932,08	368.258,23	349.160,10	349.219,12
Spesa macroaggregato 103	14.569,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	21.645,78	24.761,47	24.761,47	24.780,06
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare convenzione segreteria	37.938,96	23.736,46	23.736,46	23.736,46
Totale spese di personale A)	417.085,82	416.756,16	397.658,03	397.735,64
(-) Componenti escluse (B)	49.116,18	49.321,12	49.741,20	49.841,17
(-) maggiori spese per personale a tempo indeterminato artt. 4-5 D.M. 17.03.2020 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C (ex. Art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)	367.969,64	367.435,04	347.916,83	347.894,47

Premesso che l'attuale dotazione organica del Comune di Pianengo risulta essere la seguente:

Categoria	Posizione economica	Profilo	Note
D	D4	Specialista in attività dell'area contabile Responsabile di Area	Nicolini Rag. Gisella
D	D1	Specialista in attività dell'area tecnica Responsabile di Area	VACANTE (il ruolo di Responsabile di Area viene attualmente svolto, in modo temporaneo ed eccezionale, dalla dipendente Guercilena Elisa)
C	C4	Istruttore Amministrativo – ufficio tributi	Asti Franca
C	C4	Istruttore Amministrativo	Assandri Ilenia
C	C1	Agente di Polizia Municipale	Bissa Silvia
C	C2	Istruttore Amministrativo – bibliotecario	(part – time 28/36 ore) Cavallanti Laura
C	C2	Istruttore Amministrativo Area Demografica	Degli Agosti Francesco
C	C4	Istruttore tecnico	Guercilena Elisa (con incarico di Responsabile di Area temporaneo)
B	B5	Collaboratore Amministrativo Contabile	(part – time 34/36 ore) Morali Stefania
A	A5	Operaio	Ruotolo Alfonso